



Registro Generale N. 248/2024 del 10/09/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Programma PNC-PNRR M2 - C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi - CUP J34E21002260002 - cig derivato 9746300531- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ROSIMM SRL

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio



Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione in linea tecnica del progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO ad oggetto "Riqualificazione dell' edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi" - CUP J34E21002260002;
- con determinazione n. 257/2022, ai sensi dell'art. 48, c. 2 D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 e s.m.i., si validava e approvava il progetto unico livello progettuale definitivo-esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi - CUP J34E21002260002 costituito dagli elaborati acquisiti al protocollo comunale al prot. 18651 del 28/11/2022 e prot. n. 18822 del 30/11/2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 01/12/2022 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, procedeva all'approvazione del progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO ad oggetto "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi" - CUP J34E21002260002, per una spesa complessiva pari ad euro 4.305.911,05 di cui € 3.089.765,42 IVA esclusa per lavori a base di gara, comprensivi di euro 124.285,58 per oneri della sicurezza;
- con determinazione a contrattare n. 285 del 19-12-2022 a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera (MO), si dava mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre D'Argine (SUA) di esperire una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto, tra il Comune e l'impresa aggiudicataria AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, con sede in Ravenna, via Argirocastro n. 15 - C.F. e P.IVA: 01468160393 in data 20 giugno 2023 – repertorio 13/2023 -Serie 1T Numero 15540 del 22/06/2023 – Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi iva di Modena, per l'importo di Euro 2.939.302,31 (di cui Euro 2.815.016,73 per lavori ed Euro 124.285,58 per oneri della sicurezza non ribassabili);

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Vista la domanda acquisita al Prot. n. 12532 del 09/07/2024 con la quale l'impresa AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, avanzava richiesta di autorizzazione al subappalto all'operatore economico ROSIMM SRL, avente sede in Piazza Aldo Moro n. 2, c.a.p. 81100 Caserta (CE), codice fiscale e P.Iva n. 03885460612, le opere di "Realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso", nella categoria di opera OS7 per € 185.442,16, di cui Euro 3.708,85 per oneri della sicurezza;

Visto:

- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e in particolare l'art. 67;
- l'art. 21 della L. 13/9/1982 n. 646 e s.m.i.;
- l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che l'Art. 12 ad oggetto "Subappalti" del Contratto d'appalto Repertorio interno n° 13/2023 indica che *"L'impresa appaltatrice può subappaltare le opere indicate all'atto dell'offerta, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente, previa autorizzazione del Comune, con l'obbligo di osservare le disposizioni vigenti in materia. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 1.31 e 1.32 del Capitolato Speciale d'appalto"*;

Dato atto che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto dell'offerta l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la prova della denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori;
- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti: contratto di subappalto; ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;

Considerato che a seguito delle verifiche effettuate a norma dell'art. 94 comma 6 e 95 comma 2 del D.Lg. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i, sono risultate posizioni di irregolarità fiscale a carico della ditta ROSIMM SRL, avente sede in Piazza Aldo Moro, 2 81100 Caserta (CE), codice fiscale e P.Iva n. 03885460612, certificate dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Caserta – Ufficio territoriale di Caserta, agli atti con Prot. comunale n. 14000 del 01/08/2024

Considerato che in data 05/08/2024 con prot.n. 14173 si chiedeva, ai fini della definizione della pratica di autorizzazione, alla ditta Rosimm srl, di presentare, per iscritto, delucidazioni, memorie e/o osservazioni, eventualmente anche corredate da documentazione, in merito alle posizioni risultanti dal "Controllo di veridicità dichiarazioni sostitutive" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Caserta – Ufficio territoriale di Caserta e ad evidenziare quanto posto in essere dall'impresa ROSIMM SRL (codice fiscale e P.Iva n. 03885460612) per la soluzione degli inadempimenti contestati;

Preso atto della documentazione pervenuta ed acquisita ai protocolli 14297 del 7/8/2024, 15138 del 26/08/2024 e



15308 del 29/08/2024, ritenuta accoglibile nella quale è stato prodotto il piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali riferite al subappaltatore ditta ROSIMM SRL, avente sede in Piazza Aldo Moro n. 2, c.a.p. 81100 Caserta (CE), codice fiscale e P.Iva n. 03885460612,

Considerato che in data 30/08/2024 con prot.n. 15416 si comunicava l'archiviazione del procedimento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza acquisita al Prot. 12532 del 09/07/2024 relativa alla richiesta di autorizzazione al subappalto alla ditta ROSIMM SRL;

Considerato che i lavori in oggetto risultano tra gli interventi ammessi a finanziamento con riferimento al programma "Sicuro, verde e sociale. Riqualficazione dell'edilizia residenziale pubblica" Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Complementarietà con PNRR Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualficazione degli edifici;

Si dà atto che i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si sono conclusi positivamente;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL 43986849 del 04/06/2024, valido fino al 02/10/2024, relativo all'impresa ROSIMM SRL. P.IVA: 03885460612;

Preso atto dell'art. 5 del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che "Il subappaltatore rinuncia al pagamento diretto delle proprie competenze, manlevando il comune di Soliera dall'obbligo di cui all'art. 105 comma 13 lett.a) D.Lgs. n. 50/2016";

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;



Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare, l'impresa AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (C.F. e P.Iva n. 01468160393), con sede in legale in Ravenna (RA), Via Argirocastro n. 15, c.a.p. 48122, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa ROSIMM SRL, avente sede in Piazza Aldo Moro n. 2, c.a.p. 81100 Caserta (CE), codice fiscale e P.Iva n. 03885460612, le opere di "Realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso" nella categoria di opera OS7 per € 185.442,16, di cui Euro 3.708,85 per oneri della sicurezza, richiesta di autorizzazione agli atti del Comune con Prot.n. 12532 del 09/07/2024;

di dare atto che ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che "Il subappaltatore rinuncia al pagamento diretto delle proprie competenze, manlevando il comune di Soliera dall'obbligo di cui all'art. 105 comma 13 lett.a) D.Lgs. n. 50/2016";

di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per i successivi adempimenti di competenza;

di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- il pagamento degli stati d'avanzamento e dello stato finale è subordinato all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e del subappaltatore, emesso dagli Enti preposti;
- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;
- il subappaltatore, prima di dare corso ai lavori, dovrà redigere il "*Piano Operativo della Sicurezza*" e



consegnarlo al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la necessaria approvazione;

di dare atto che:

- seguito delle verifiche effettuate a norma dell'art. 94 comma 6 e 95 comma 2 del D.Lg. n. 36 del 31/03/2023 e smi, sono risultate posizioni di irregolarità fiscale a carico della ditta ROSIMM SRL, avente sede in Piazza Aldo Moro, 2 81100 Caserta (CE), codice fiscale e P.Iva n. 03885460612, certificate dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Caserta – Ufficio territoriale di Caserta, agli atti con Prot. comunale n. 14000 del 01/08/2024
- in data 05/08/2024 con prot.n. 14173 si chiedeva, ai fini della definizione della pratica di autorizzazione, alla ditta ROSIMM SRL, di presentare, per iscritto, delucidazioni, memorie e/o osservazioni, eventualmente anche corredate da documentazione, in merito alle posizioni risultanti dal “Controllo di veridicità dichiarazioni sostitutive” rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Caserta – Ufficio territoriale di Caserta e ad evidenziare quanto posto in essere dall'impresa ROSIMM SRL (codice fiscale e P.Iva n. 03885460612) per la soluzione degli inadempimenti contestati;
- della documentazione pervenuta ed acquisita ai protocolli 14297 del 7/8/2024, 15138 del 26/08/2024 e 15308 del 29/08/2024, ritenuta accoglibile nella quale è stato prodotto il piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali riferite al subappaltatore ditta ROSIMM SRL, avente sede in Piazza Aldo Moro n. 2, c.a.p. 81100 Caserta (CE), codice fiscale e P.Iva n. 03885460612,
- in data 30/08/2024 con prot.n. 15416 si comunicava l'archiviazione del procedimento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza acquisita al Prot. 12532 del 09/07/2024 relativa alla richiesta di autorizzazione al subappalto alla ditta ROSIMM SRL;

Di dare atto che i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si sono conclusi positivamente;

di dare atto che Responsabile del procedimento di cui al presente atto, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J34E21002260002**;
- il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto in oggetto è il seguente, **CIG 9746300531**;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di informare l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente” - “Disposizioni Generali” - “Atti Generali”;

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia



di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

**IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE**